

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE MEMBERSHIP MENSILE LYNK&CO

L'Estratto delle Condizioni di Assicurazione Membership mensile Lynk&Co illustra le garanzie, le prestazioni, i massimali, i limiti e le esclusioni previste dalle Condizioni di Assicurazione della polizza che Lynk&Co ha stipulato con Allianz S.p.A. a copertura dei veicoli per i quali è stato sottoscritto il contratto di Membership Mensile.

Cosa fare in caso di sinistro

In caso di sinistro, il titolare del contratto di Membership Mensile stipulato con Lynk & Co, il suo familiare convivente o il guidatore autorizzato alla guida del veicolo ai sensi dell'art. 3 "Condivisione dell'autovettura ("car sharing") attraverso la Piattaforma di Condivisione Auto Lynk & Co" delle "Norme Generali valide per tutte le garanzie", deve contattare tempestivamente Lynk&Co chiamando il numero (00)39 800 69 42 00 oppure scrivendo un'email all'indirizzo hello@lynkco.it e fornire tutte le informazioni e i dati utili alla denuncia del sinistro.

In particolare dovrà fornire le informazioni riguardanti il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.

In caso di sinistro Responsabilità Civile Auto dovrà inoltre fornire:

- il Modulo di constatazione amichevole di incidente" ("Modulo Blu");
- i dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza) e il codice fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro;
- se noti, i dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nel sinistro (assicurato, proprietario, conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni);
- le informazioni riguardanti le Autorità eventualmente intervenute sul luogo del sinistro.

Norme Generali valide per tutte le garanzie

Articolo 1 - Estensione territoriale

L'assicurazione, salvo quanto diversamente previsto dalle singole garanzie è valida per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, per gli Stati facenti parte dello Spazio Economico Europeo, nonché per i seguenti territori: Gran Bretagna, Principato di Monaco, Svizzera, Andorra, Serbia, Bosnia Erzegovina e Repubblica del Montenegro.

La validità dell'assicurazione R.C. Auto è estesa al territorio di quei Paesi – le cui sigle non sono barrate - che aderiscono al sistema del Certificato Internazionale di Assicurazione (ex Carta Verde). L'Impresa risarcisce, con le procedure previste dagli accordi internazionali, i danni secondo la legge vigente nel paese in cui si verifica il sinistro.

Il Certificato Internazionale di Assicurazione è valido per il periodo indicato, tuttavia l'Impresa (in applicazione all'articolo 1901, 2° comma, codice civile, e/o alla Legge n°221 del 2012) ne garantisce l'operatività fino all'effetto di una nuova polizza stipulata con la stessa o diversa impresa a copertura del medesimo rischio, ma non oltre le ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza.

Se il contratto di riferimento del Certificato Internazionale di Assicurazione cessa di avere validità o è sospeso, **il contraente assume l'impegno di non utilizzare, distruggere o restituire il Certificato. In caso contrario, l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa sul contraente per le somme che eventualmente pagate ai terzi danneggiati in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.**

AVVERTENZA

Il **Certificato Internazionale di Assicurazione, al pari del contratto di assicurazione**, non riporta indicazioni in merito all'estensione della validità del contratto per massimo 15 giorni successivi alla scadenza derivante direttamente dalla legge. Per questo motivo il Certificato Internazionale di Assicurazione – trascorso il periodo di validità indicato nel documento - potrebbe non essere riconosciuto come valido dalle Autorità del Paese (diverso da quelli indicati nel primo capoverso) sul territorio del quale si trovi il veicolo assicurato. E' possibile, pertanto, che – per poter circolare – all'assicurato venga chiesto di stipulare un ulteriore contratto (ad esempio nelle forme di contratto temporaneo o di frontiera).

Articolo 2 – Guidatori autorizzati

Ai fini dell'operatività dell'assicurazione la guida del veicolo è consentita a:

- titolare del contratto di Membership Mensile stipulato con Lynk&Co o un suo familiare convivente; in ogni caso, il conducente deve essere di età non inferiore a 21 anni compiuti ed avere una patente di guida idonea conseguita da almeno tre anni;
- dipendente del titolare del contratto di Membership Mensile stipulato con Lynk&Co, o un suo familiare convivente; in ogni caso, il conducente deve essere di età non inferiore a 21 anni compiuti ed avere una patente di guida idonea conseguita da almeno tre anni;
- soggetti aggiuntivi (fino ad un massimo di 3) espressamente nominati nel contratto di Membership Mensile stipulato con Lynk&Co. In ogni caso, il conducente deve essere di età non inferiore a 21 anni compiuti ed avere una patente di guida idonea conseguita da almeno tre anni;
- soggetti legati da un rapporto di lavoro con Lynk&Co;
- soggetti a cui Lynk&Co ha conferito l'incarico di consegnare e/o riprendere il veicolo;
- meccanici, carrozzieri, elettrauto, soccorritori autorizzati e/o loro addetti in occasione di interventi di riparazione, manutenzione, prove e soccorso del veicolo stesso.

Se al momento del sinistro RC Auto alla guida del veicolo vi era un soggetto privo delle caratteristiche sopra elencate, l'Impresa, fermo il risarcimento ai terzi danneggiati, **eserciterà il diritto di rivalsa con il limite massimo di € 5.000.**

Articolo 3 – Condivisione dell'autovettura ("car sharing") attraverso la Piattaforma di Condivisione Auto Lynk & Co

A parziale deroga di quanto previsto dal precedente articolo 2 "**Guidatori autorizzati, fermo il possesso dei requisiti di età e patente richiesti al guidatore del veicolo**", le garanzie operano anche nel caso di condivisione del veicolo (car sharing) attraverso la Piattaforma di Condivisione Auto Lynk&Co, nel rispetto delle condizioni che disciplinano la Piattaforma di Condivisione Auto Lynk & Co stessa.

Se il veicolo viene posto in condivisione su altra piattaforma non autorizzata oppure se non sono rispettate le condizioni che disciplinano la Piattaforma di Condivisione Auto Lynk & Co:

- a) in caso di sinistro **RC Auto**, fermo il risarcimento ai terzi danneggiati, **l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa con il limite massimo di € 5.000;**
- b) per le **altre garanzie** interessate da sinistro (ad esempio, in caso di urto/collisione per la garanzia kasko), **l'Impresa non riconoscerà all'assicurato alcun risarcimento o indennizzo**

Articolo 4 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge.

GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO (RCA)

Articolo 1 – Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa copre, in conformità alla Legge, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione e si impegna a corrispondere, **entro i massimali indicati al successivo articolo 2 "Massimali Garanzia Responsabilità Civile Auto"**, le somme che, per capitale, interessi e spese, sono dovute per il risarcimento di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo in aree pubbliche e private, escluse le aree aeroportuali.

ESTENSIONI GRATUITE DELLA GARANZIA RCA

- **responsabilità civile dei trasportati**
entro il limite del massimale di polizza, l'Impresa assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per danni involontariamente causati a terzi durante la sua circolazione;
- **responsabilità civile per fatto di figli minori (valida solo se il titolare del contratto di Membership Mensile stipulato con Lynk & Co o il guidatore autorizzato alla guida del veicolo ai sensi dell'art. 3 "Condivisione dell'autovettura ("car sharing") attraverso la Piattaforma di Condivisione Auto Lynk & Co" delle "Norme Generali valide per tutte le garanzie" è persona fisica)**
entro il limite del massimale di polizza, l'Impresa assicura la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo, purché avvenuta a insaputa del titolare del contratto di Membership Mensile stipulato con Lynk & Co o del guidatore autorizzato, per danni causati a terzi da fatto illecito di figli minori e non emancipati, o dalle persone soggette a tutela e con lui conviventi;
- **soccorso vittime della strada**
l'Impresa risponde **fino a concorrenza di € 260** per evento, dei danni provocati alle parti interne del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti di circolazione fino al posto di soccorso medico;
- **ricorso terzi da incendio**
la garanzia è estesa **con il limite massimo di € 160.000** per ogni sinistro, ai danni materiali e diretti provocati a terzi o a cose di terzi dall'incendio del veicolo non conseguente a circolazione, compresa l'esplosione del carburante non seguita da incendio. Il predetto limite si somma con quello previsto per il medesimo evento dalla copertura incendio se operante sul contratto;

Articolo 2 – Massimali Garanzia Responsabilità Civile Auto

La garanzia Responsabilità Civile Auto è prestata entro i seguenti massimali in caso di sinistro:

- **Limite di € 10.000.000,00 per danni a persone** indipendentemente dal numero delle vittime;
- **Limite di € 10.000.000,00 per danni a cose** indipendentemente dal numero dei danni.

Articolo 3 – Esclusioni e rivalse

L'assicurazione non è operante nei seguenti casi:

- **conducente che non ha mai conseguito la patente di guida e nel caso di patente scaduta se la stessa dopo il sinistro non viene rinnovata; peraltro, l'Impresa non esercita rivalsa se il mancato rinnovo è conseguenza diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente a causa del sinistro;**
 - **veicolo guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, alla quale sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli articoli 186 e 187 del Codice della strada. In questo specifico caso l'azione di rivalsa viene esercitata con il limite massimo di € 5.000**
 - **danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'articolo 9 bis del codice della strada, se al conducente sono state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'articolo 141 del medesimo codice;**
 - **veicolo a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza l'osservanza delle disposizioni in vigore comprese Leggi Regionali e Regolamenti Comunali;**
 - **rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;**
 - **i danni causati all'interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili.**
- Nei predetti casi l'impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme pagate in conseguenza della inopponibilità delle eccezioni derivanti dal contratto.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA RCA

(Valide solo se espressamente richiamate sul singolo giustificativo)

AUTOVEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP

Per i trasportati costretti su sedia a rotelle, la garanzia vale anche durante le operazioni di salita e discesa, effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.

AUTOVETTURE CON TRAINO - RISCHIO DELLA CIRCOLAZIONE

L'assicurazione per la responsabilità civile della circolazione dell'autovettura assicurata è estesa al traino di rimorchio identificato con targa propria.

GARANZIE AUTO RISCHI DIVERSI (ARD)

INCENDIO e FURTO

cosa assicura

Articolo 1 – Incendio e furto

L'Impresa risarcisce i danni determinati dagli eventi previsti dalle singole garanzie nei limiti dei capitali e dei massimali previsti. L'Impresa si impegna a prestare a valore intero le garanzie sotto precisate per ogni singolo rischio ed ha facoltà di riparare/ripristinare le cose oggetto del sinistro o provvedere ad un risarcimento in denaro per:

a) **INCENDIO**

Sono indennizzabili – con gli scoperti previsti dal contratto - i danni subiti dal veicolo assicurato - escluse le cose trasportate - a seguito di incendio totale o parziale dello stesso, nonché a seguito di esplosione o di scoppio compresi quelli prodotti dall'impianto di alimentazione, anche se azionato da gas liquido.

Non è indennizzabile il danno derivante da atto di danneggiamento volontario, c.d. atto vandalico, seguito da incendio (articolo 424 codice penale) e/o il danno causato da atti di natura dolosa.

b) **FURTO TOTALE E PARZIALE CON SCOPERTO**

In caso di furto o rapina tentati o consumati, è indennizzabile, con gli scoperti previsti dal contratto, la perdita totale del veicolo o di sue singole parti.

Sono compresi nel valore del veicolo e sono inclusi nella garanzia:

- **gli optional e gli accessori**, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo fornite ed installate dalla casa costruttrice;
- **gli apparecchi audio-fono visivi ad installazione fissa di serie**, quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, i registratori, i radiotelefonici, gli impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili installate dalla casa costruttrice.

Sono inoltre assicurati:

- i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva conseguente al furto o alla rapina. Restano comunque esclusi i danni meccanici, elettrici ed all'impianto idraulico, non direttamente conseguenti ad urto, collisione o ribaltamento, nonché i danni causati da cose trasportate;
- i danni conseguenti al tentativo di furto.

Non è indennizzabile il danno derivante da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico) e/o il danno causato da atti di natura dolosa.

Articolo 2 - Ulteriori estensioni garanzia furto - danni correlati al furto

A parziale deroga di quanto previsto dagli articoli **1 "Incendio e furto"** e **5 "Esclusioni riguardanti l'assicurazione incendio e furto"**:

1. l'impresa indennizza l'Assicurato per i danni subiti dal veicolo a seguito di furto o rapina, tentato o avvenuto, di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso, con l'applicazione dello scoperto previsto in polizza per la garanzia furto;
2. nel caso di ritrovamento del veicolo rubato o rapinato l'indennizzo comprende anche i danni materiali e diretti subiti dall'autovettura a seguito di atti vandalici, con l'applicazione dello scoperto previsto in polizza per la garanzia furto.

Articolo 3 - Estensioni garanzia incendio

A parziale deroga di quanto previsto dall'**articolo 1 "Incendio e furto"**:

l'assicurazione viene prestata per i danni materiali e diretti provocati ai terzi, agli animali nonché ai mobili ed agli immobili dei terzi, nei casi di responsabilità civile dell'assicurato in conseguenza di incendio del veicolo descritto in polizza ed esplosione e/o scoppio del carburante del veicolo stesso; **la garanzia opera, entro il limite massimo di € 200.000,00 indipendentemente dalla natura e dal numero dei danneggiati, sempre che il veicolo non si trovi in circolazione o sia oggetto di operazioni di carico o scarico.**

A parziale deroga di quanto previsto dal successivo **articolo 4 "Esclusioni riguardanti l'assicurazione incendio e furto"**:

la garanzia incendio è estesa ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione di incendio verificatosi in conseguenza di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse.

Articolo 4 - Esclusioni riguardanti l'assicurazione incendio e furto

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:

- **dolo dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati, del titolare del contratto di Membership Mensile**

stipulato con Lynk & Co, del suo familiare convivente o del conducente abilitato alla guida del veicolo assicurato a norma dell'art. 3 "Condivisione dell'autovettura ("car sharing") attraverso la Piattaforma di Condivisione Auto Lynk & Co" delle "Norme Generali valide per tutte le garanzie";

- appropriazione indebita;
- partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari, atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico);
- tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse, limitatamente alla garanzia furto;
- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni e allagamenti;
- semplici bruciature non seguite da incendio, sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, aspirazione di acqua nel motore;
- rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).

KASKO COMPLETA

Articolo 1 – Oggetto della garanzia

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza verificatisi durante la circolazione a seguito di:

- urto contro corpi, o parti di corpi da questi distaccatisi, mobili od in movimento;
- urto contro ostacoli fissi;
- collisione con corpi mobili od in movimento;
- ribaltamento;
- uscita di strada.

Sono compresi nel valore del veicolo e sono inclusi nella garanzia:

- **gli optional e gli accessori**, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo fornite ed installate dalla casa costruttrice;
- **gli apparecchi audio-fono visivi ad installazione fissa di serie**, quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, i registratori, i radiotelefoni, gli impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili installate dalla casa costruttrice.

L'indennizzo non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, sempre comunque entro il limite del capitale assicurato indicato in polizza, **ferma restando l'applicazione della franchigia e/o dello scoperto e/o del minimo scoperto** riportati nella stessa.

Articolo 2 - Esclusioni

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi a seguito di:

- **dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati, del titolare del contratto di Membership Mensile stipulato con Lynk & Co, del suo familiare convivente o del conducente abilitato alla guida del veicolo assicurato a norma dell'art. 3 "Condivisione dell'autovettura ("car sharing") attraverso la Piattaforma di Condivisione Auto Lynk & Co" delle "Norme Generali valide per tutte le garanzie";**
- partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;
- tumulti, manifestazioni turbolente o violente, risse, atti di danneggiamento volontario;
- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d'aria, grandine, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci da parte del conducente. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa ;
- circolazione del veicolo condotto da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata entro 120 giorni dalla data del sinistro; resta salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa;
- utilizzo del veicolo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose , salvo che l'assicurato non provi che il danno non è in relazione con tale fatto. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa ;
- traino attivo o passivo, da manovre a spinta o a mano; nonché i guasti meccanici, elettrici e all'impianto idraulico non direttamente conseguenti a urto, collisione o ribaltamento;
- danni cagionati dalle e/o alle cose trasportate;
- circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale.
- atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).

Inoltre non vale per i danni:

- subiti da cerchi e pneumatici (salvo il caso di perdita totale); limitatamente ai danni ai cerchi, gli stessi saranno indennizzati in caso risulti danneggiata, nello stesso sinistro, altra parte del veicolo assicurato esclusi i pneumatici;
- subiti dagli impianti elettrici, se dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi
- causati da aspirazione di acqua nel motore se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada.

GARANZIE AGGIUNTIVE AUTOVETTURE

PACCHETTO 1 composto da:

Articolo 1 - Rottura cristalli

a) Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa assicura i cristalli del veicolo indicato in polizza contro i danni materiali e diretti per rottura dovuta a causa accidentale o a fatto involontario di terzi; **sono sempre esclusi i danni causati in occasione di furto tentato o consumato o conseguenti ad atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).**

Non sono indennizzabili le rigature, le segnature, le screpolature e simili, né i danni provocati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli; sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni agli specchietti retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria in genere.

Non sono indennizzabili i costi di:

- 1. sostituzione dei sensori collegati e/o solidali con il cristallo danneggiato o sostituito;**
- 2. calibratura/ricalibratura di apparecchiature e/o sensori collegati e/o solidali con il cristallo danneggiato o sostituito.**

b) Massimale e franchigia

La garanzia opera senza alcun massimale.

E' prevista una **franchigia fissa e assoluta di € 1.000,00**, che rimane a carico dell'assicurato per ciascun sinistro.

Articolo 2 - Trasporto feriti con ambulanza

L'Impresa rimborsa, sino ad un **massimo di € 250,00** per ogni sinistro, le spese sostenute e documentate se a seguito di incidente stradale gli occupanti del veicolo vengono trasportati con l'ambulanza.

Questo rimborso non è cumulabile con altro analogo previsto da un diverso contratto in corso al momento del sinistro.

Articolo 3 - Imbrattamento per trasporto feriti

L'Impresa rimborsa, sino ad un **massimo di € 300,00** per ogni sinistro, i danni riportati all'interno del veicolo conseguenti al trasporto di vittime di incidenti stradali dal luogo dell'incidente al più vicino posto di Pronto Soccorso.

Il trasporto deve essere comprovato con dichiarazione dell'Ambulatorio Ospedaliero o del medico intervenuto o dell'Autorità di Polizia.

Articolo 4 - Garanzia bagaglio

L'Impresa rimborsa, sino ad un **massimo di € 300,00** per ogni sinistro, i bagagli contenuti nel veicolo assicurato, nei casi di furto totale senza ritrovamento del veicolo, o di incendio che comporti la perdita totale dello stesso, purché il danno sia avvenuto fuori dalla provincia del domicilio dell'assicurato.

La garanzia è valida per beni di proprietà dell'assicurato e dei trasportati quali: indumenti, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiale da campeggio - il tutto contenuto in valigie, bauli, sacchi ed altri contenitori - nonché per gli indumenti indossati. Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli apparecchi fotografici e relativi accessori, gli apparecchi radio, ottici e simili, il denaro, i titoli ed altri valori in genere; i documenti e i biglietti di viaggio, nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato.

Articolo 5 - Autorimessaggio e custodia

L'Impresa rimborsa, sino ad un **massimo di € 250,00** per ogni sinistro, le spese sostenute dall'assicurato per il parcheggio e la custodia del veicolo disposti dall'Autorità in caso di incendio, furto totale o rapina (seguiti da ritrovamento del veicolo).

Articolo 6 - Indennizzo imposta di proprietà

In caso di incendio, furto, rapina o incidente stradale (ove quest'ultimo non si sia verificato in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) che comporti la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato o l'antieconomicità della sua riparazione, l'Impresa corrisponde all'assicurato un indennizzo pari alla quota dell'imposta di proprietà relativa al periodo che va dal mese successivo al sinistro fino alla data di scadenza dell'imposta pagata.

Per ottenere l'indennizzo bisogna esibire la ricevuta del pagamento dell'imposta o, in mancanza, la denuncia di smarrimento della ricevuta presentata all'Autorità competente.

Articolo 7 - Sostituzione serratura abitazione

L'impresa rimborsa, su presentazione di regolare fattura e denuncia di furto alle Autorità competenti, sino ad un **massimo di € 75,00** per evento e anno assicurativo, le spese sostenute per sostituire la/e serratura/e della porta principale dell'abitazione di residenza, nel caso il mezzo assicurato colpito da furto totale contenesse le chiavi dell'immobile.

Articolo 8 - Rimborso spese per perdita delle chiavi

L'Impresa rimborsa, su presentazione di regolare fattura e sino ad un **massimo di € 300,00** per evento, le spese sostenute dall'assicurato per lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi, o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto.

Sono assicurate anche le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto e quelle per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo.

Articolo 9 - Esclusioni

L'assicurazione non vale nel caso di:

- **sinistri verificatisi in conseguenza di dolo dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati, del titolare del contratto di Membership Mensile stipulato con Lynk & Co, del suo familiare convivente o del conducente abilitato alla guida del veicolo assicurato a norma dell'art. 3 "Condivisione dell'autovettura ("car sharing") attraverso la Piattaforma di Condivisione Auto Lynk & Co" delle "Norme Generali valide per tutte le garanzie";**
- **partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;**
- **sinistri verificatisi in conseguenza di guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;**

- sinistri verificatisi in conseguenza di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni;
- sinistri verificatisi in conseguenza di rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche);
- atti vandalici.

ATTI VANDALICI

L'Impresa indennizza, entro il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, provocati da atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici).

Sono compresi nel valore del veicolo e sono inclusi nella garanzia:

- **gli optional e gli accessori**, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo fornite ed installate dalla casa costruttrice;
- **gli apparecchi audio-fono visivi ad installazione fissa di serie**, quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, i registratori, i radiotelefoni, gli impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili installate dalla casa costruttrice.

In caso di sinistro, **rimangono a carico dell'assicurato lo scoperto percentuale o il minimo scoperto, entrambi indicati in polizza.**

EVENTI NATURALI

L'Impresa indennizza, entro il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, provocati da:

1. grandine;
2. trombe d'aria, tempeste ed uragani;
3. alluvioni, inondazioni;
4. allagamenti purchè determinati da alluvioni o straripamento di corsi d'acqua;
5. frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, purchè non derivanti da movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche.

Sono compresi nel valore del veicolo e sono inclusi nella garanzia:

- **gli optional e gli accessori**, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo fornite ed installate dalla casa costruttrice;
- **gli apparecchi audio-fono visivi ad installazione fissa di serie**, quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, i registratori, i radiotelefoni, gli impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili installate dalla casa costruttrice.

In caso di sinistro, **rimangono a carico dell'assicurato lo scoperto percentuale o il minimo scoperto, entrambi indicati in polizza.**

NORME COMUNI ALLE GARANZIE ATTI VANDALICI ED EVENTI NATURALI

Articolo 1 - Esclusioni

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:

- dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati, del titolare del contratto di Membership Mensile stipulato con Lynk & Co, del suo familiare convivente o del conducente abilitato alla guida del veicolo assicurato a norma dell'art. 3 "Condivisione dell'autovettura ("car sharing") attraverso la Piattaforma di Condivisione Auto Lynk & Co" delle "Norme Generali valide per tutte le garanzie";
- danni causati al veicolo per motivi di ritorsione e/o vendetta;
- danni conseguenti alla circolazione dei veicoli avvenuta in area pubblica e/o privata;
- partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;
- sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- allagamenti non determinati da alluvioni o straripamento di corsi d'acqua;
- danneggiamenti dovuti ad aspirazione di acqua nel motore qualunque ne sia la causa;
- danni causati da urto con oggetti trasportati dal vento non avvenuti in concomitanza con trombe d'aria, tempeste ed uragani;
- caduta neve da tetti non avvenuta in concomitanza con trombe d'aria, tempeste ed uragani;
- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche;
- rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).

In generale sono esclusi tutti i danni che non siano conseguenza diretta degli eventi garantiti in polizza.

INFORTUNI

Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata per gli infortuni che determinino la morte o un'invalidità permanente del conducente, verificatisi in occasione della guida del veicolo, dal momento in cui il conducente sale a bordo al momento in cui ne è disceso. La garanzia vale anche per gli infortuni subiti in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.

Sono compresi:

- gli infortuni sofferti in conseguenza di malore o in stato di incoscienza, semprechè non determinati da abuso di alcolici, di psicofarmaci oppure da uso di stupefacenti o di allucinogeni;
- gli infortuni subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- gli infortuni conseguenti ad atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa, nonché quelli sofferti dall'Assicurato in conseguenza di tumulti popolari, aggressioni o atti violenti, anche se imputabili a movente politico, sociale o sindacale, semprechè egli vi resti coinvolto involontariamente;
- le lesioni riportate in conseguenza della inspirazione di gas o vapori;
- l'annegamento a seguito di incidente;
- gli infortuni derivanti da influenze termiche od atmosferiche, nonché quelli dovuti all'azione del fulmine;
- gli infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe e/o slavine.

Articolo 2 – Validità dell'assicurazione

L'assicurazione è valida semprechè:

- il conducente sia abilitato secondo le disposizioni in vigore;
- vengano osservate le disposizioni di legge concernenti l'obbligo della cintura di sicurezza e del casco protettivo.

Articolo 3 – Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni:

- **derivanti da atti di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche ed inondazioni;**
- **che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- **subiti durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'art. 9 del codice della strada, qualora al conducente siano state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'art. 141, comma 9 di detto codice;**
- **subiti in conseguenza della partecipazione a gare e competizioni sportive, relative prove ufficiali nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo si tratti di gare automobilistiche di regolarità pura;**
- **sofferti dall'assicurato per effetto di sua ubriachezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti;**
- **sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie;**
- **subiti dai guidatori non autorizzati ai sensi degli artt. 2 "Guidatori autorizzati" e 3 "Condivisione dell'autovettura ("car sharing") attraverso la Piattaforma di Condivisione Auto Lynk & Co" delle "Norme Generali valide per tutte le garanzie".**

Sono inoltre esclusi:

- **gli infarti da qualsiasi causa determinati;**
- **le ernie di qualsiasi tipo da qualunque causa determinate;**
- **le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere;**
- **le rotture sottocutanee dei tendini;**
- **le manifestazioni morbose causate da fatti emotivi.**

Articolo 4 – Rinuncia al diritto di surrogazione

L'Impresa rinuncia, a favore dell'assicurato o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione che le compete in base all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Articolo 5 – Indipendenza da obblighi assicurativi di legge

La presente assicurazione è sottoscritta tra le parti in aggiunta e, in ogni caso, indipendentemente da qualsiasi obbligo assicurativo stabilito da leggi vigenti o future.

In caso di infortunio

Articolo 6 – Denuncia del sinistro

La denuncia dell'infortunio deve essere accompagnata da certificato medico.

L'assicurato è tenuto a ricorrere alle cure di un medico, seguirne le prescrizioni ed inviare i relativi certificati medici. In caso di ricovero ospedaliero, a richiesta dell'Impresa, dovranno essere messe a disposizione della stessa le cartelle cliniche e/o ogni altra documentazione inerente al ricovero.

Quando l'infortunio abbia provocato la morte dell'assicurato o quando questa sia sopravvenuta durante il periodo di cura, l'Impresa deve esserne immediatamente informata.

L'assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, sono tenuti a consentire la visita dei medici dell'Impresa, nonché le eventuali indagini od accertamenti che dovessero risultare necessari. A tale scopo l'assicurato scioglie dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'assicurato.

Articolo 7 – Prestazione per il caso morte

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'assicurato e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, l'Impresa liquida la somma assicurata per il caso di morte agli eredi in parti uguali.

Articolo 8 – Prestazione per il caso di Invalidità Permanente

1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'INVALIDITÀ

La società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute. Se l'invalidità permanente si verifichi, anche successivamente alla scadenza della polizza, ma entro due anni dal giorno nel quale è avvenuto l'infortunio, la Società liquida un indennizzo calcolato sulla somma

assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità effettivamente riportata, secondo le percentuali indicate nella sottoriportata tabella.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella suddetta tabella, quest'ultima viene comunque utilizzata come riferimento e l'indennizzo è calcolato tenendo conto della misura in cui è diminuita per sempre la capacità generica dell'Assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Per l'Assicurato mancino, le percentuali relative all'arto superiore destro varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.

Nel caso in cui l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione sommando le singole percentuali fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso.

La perdita totale o parziale, anatomico-funzionale di più organi o arti, comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

2. CRITERI DI LIQUIDAZIONE

In caso di sinistro, l'indennità per invalidità permanente verrà corrisposta in base alle seguenti disposizioni:

- Per la guida di autovetture ad uso privato, l'indennizzo verrà calcolato sul capitale assicurato in base alle percentuali che seguono:

% da invalidità permanente	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
% da liquidare	0	0	0	1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	26	28	30	32
% da invalidità permanente	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	e oltre		
% da liquidare	34	36	38	40	42	44	46	48	50	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90	93	96	99	100			

- Per la guida di ciclomotori, la franchigia sarà modulata assorbibile secondo la seguente tabella:

% da invalidità permanente	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
% da liquidare	12	14	16	18	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47	50	53	56	59	62	65
% da invalidità permanente	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	>=66									
% da liquidare	68	71	74	77	80	85	88	91	94	97	100									

3. PRECISAZIONI SULL'INDENNIZZO

Se l'assicurato già indennizzato per invalidità permanente muore entro due anni dal giorno in cui si è verificato l'infortunio ed in conseguenza di questo, la Società versa agli eredi la differenza tra l'indennizzo pagato e quello assicurato per il caso di morte.

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi; tuttavia, se l'assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga agli eredi l'importo liquidato od offerto.

Articolo 9 – Pagamento dell'indennizzo

La Società effettua il pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni dal raggiungimento dell'accordo fra le parti sull'ammontare del danno, ricevuta la necessaria documentazione.

Tabella per la liquidazione dell'indennità di invalidità permanente

L'indennità per invalidità permanente parziale - fermi i criteri di franchigia operanti - verrà calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento ai valori sotto elencati.

Perdita totale, anatomica o funzionale, di:	Destro %	%	Sinistro %
un arto superiore	70		60
una mano o un avambraccio	60		50
un pollice	18		16
un indice	14		12
un medio	8		6
un anulare	8		6
un mignolo	12		10
una falange ungueale del pollice	9		8
una falange di altro dito della mano	1/3 del dito		
anchilosi della scapolo-omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25		20
anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera	20		15
anchilosi del polso in estensione rettilinea (con prono-supinazione libera)	10		8
paralisi completa del nervo radiale	35		30
paralisi completa del nervo ulnare	20		17
amputazione di un arto inferiore:			
- al di sopra della metà della coscia		70	
- al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio		60	
- al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba		50	
amputazione di un piede		40	
amputazione di ambedue i piedi		100	
amputazione di un alluce		5	
amputazione di un altro dito del piede		1	
amputazione della falange ungueale dell'alluce		2,5	

anchilosi dell'anca in posizione favorevole	35
anchilosi del ginocchio in estensione	25
anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto-astragalica	15
paralisi completa dello sciatico-popliteo esterno	15
perdita totale della facoltà visiva di un occhio	25
perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi	100
sordità completa di un orecchio	10
sordità completa di ambedue gli orecchi	40
stenosi nasale assoluta monolaterale	4
stenosi nasale assoluta bilaterale	10
esiti di frattura scomposta di una costa	1
esiti di frattura amielico somatica con deformazione a cuneo di:	
- una vertebra cervicale	12
- una vertebra dorsale	5
- 12° dorsale	10
- una vertebra lombare	10
esiti di frattura di un metamero sacrale	3
esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme	5
postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2
perdita anatomica di un rene	15
perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinità, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

TUTELA GIUDIZIARIA

Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione Tutela Giudiziaria

L'Impresa, in relazione ai rischi assicurati, si impegna ad esperire un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse

all'assicurato. L'Impresa altresì assicura, nei limiti del massimale convenuto di € 15.000,00 per singolo evento e sempre in relazione ai

rischi assicurati, gli oneri relativi alla assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'assicurato.

In caso l'assicurato scelga di avvalersi del patrocinio di un legale scelto fra quelli che abbiano sottoscritto un rapporto di convenzione con Allianz S.p.A. il massimale convenuto, fermo il resto, verrà elevato ad € 30.000,00.

Gli oneri di cui sopra sono:

- le spese per l'intervento di un legale entro il limite massimo stabilito dalla tariffa nazionale forense;
- le spese di un perito nominato dall'Autorità adita entro i limiti dalla stessa stabiliti;
- le spese di un perito nominato dall'assicurato previo consenso dell'Impresa entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza;
- le spese di giustizia nel processo penale ed il contributo unificato nel processo civile;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le spese liquidate alla controparte in caso di soccombenza;
- le spese dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata dall'Impresa;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di € 250,00;
- le spese attinenti l'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi.

Resta convenuto che gli oneri di cui sopra saranno corrisposti all'assicurato al netto di quanto eventualmente recuperato da terzi.

Non sono considerati oneri indennizzabili le somme, eccedenti la propria quota, corrisposte in forza del vincolo di solidarietà fra coobbligati.

Resta sempre e comunque escluso il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e di sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi, nonché il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Articolo 2 - Persone e rischi assicurati

L'assicurazione vale per gli eventi che riguardino l'uso del veicolo a motore indicato in polizza.

L'assicurazione vale per il proprietario, per il conducente autorizzato ai sensi degli **artt. 2 "Guidatori autorizzati" e 3 "Condivisione dell'autovettura ("car sharing") attraverso la Piattaforma di Condivisione Auto Lynk&Co"** delle **"Norme Generali valide per tutte le garanzie"**, nonché per i trasportati.

In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza la garanzia si intende prestata a favore del proprietario del mezzo assicurato.

L'Impresa assicura le spese di cui all'**articolo "Oggetto dell'assicurazione Tutela Giudiziaria" della presente sezione "Tutela Giudiziaria"**, comprendendo in garanzia:

- l'azione, in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali), per ottenere il risarcimento di danni a persone, a cose e animali subiti per fatto illecito di terzi;
- l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali), per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali il proprietario del mezzo assicurato sia rimasto coinvolto come pedone;
- le controversie derivanti da contratti riguardanti il veicolo indicato in polizza **per le quali il valore di lite sia almeno di € 260,00;**
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi in seguito ad incidenti stradali;

- il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito ad incidente stradale;
- il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente di guida in conseguenza di eventi derivanti dalla circolazione stradale.

In caso di sinistro CARD, fermo restando l'obbligo di denuncia del sinistro, l'incarico al legale potrà essere conferito solo esaurita la procedura con l'offerta di risarcimento – ritenuta insoddisfacente dal danneggiato - o con il rifiuto da parte della Compagnia gestionaria di ammettere il danno a risarcimento. L'infruttuoso decorso dei termini stabiliti dalla procedura CARD è equiparato al rifiuto di ammettere il danno a risarcimento.

Articolo 3 – Decorrenza della Garanzia

La garanzia opera per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità dell'assicurazione e precisamente:

- dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale e/o per i procedimenti penali;
- per gli altri casi, trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione.

Articolo 4 - Validità territoriale

La garanzia vale per i fatti verificatisi nei Paesi aderenti alla Unione Europea e nei Paesi per i quali è prestata l'estensione della garanzia RCA mediante Carta Verde, con esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto eventi bellici o rivoluzioni.

Limitatamente alla copertura prevista per l'uso di veicoli a noleggio, la validità territoriale viene estesa al mondo intero, **ferma restando**

l'esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto eventi bellici o rivoluzioni.

Articolo 5 - Esclusioni

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'articolo 2 "Persone e rischi assicurati" della presente sezione "Tutela Giudiziaria" l'assicurazione non è prestata per:

- le controversie derivanti da fatto doloso dell'assicurato;
- le controversie in materia di diritto tributario e fiscale;
- il ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa;
- le controversie di valore inferiore a € 150,00;
- le controversie conseguenti ad appropriazione indebita, tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché a detenzione od impiego di sostanze radioattive.

L'assicurazione non vale, inoltre, in caso di:

- veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata;
- veicolo non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione;
- veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione (art. 193 del Nuovo Codice della Strada);
- inosservanza degli obblighi di comportamento in caso di incidente (art. 189 del Nuovo Codice della Strada- omissione di fermata e soccorso);
- partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- controversie non espressamente richiamate tra le voci dell'articolo 2 "Persone e rischi assicurati" della presente sezione "Tutela Giudiziaria".

In caso di sinistro

Articolo 6 - Verificarsi del sinistro

Il sinistro si ha al verificarsi dell'evento assicurato ovvero nel momento in cui una delle parti avrebbe iniziato a violare norme di legge o di contratto.

Qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui sarebbe stato posto in essere il primo atto. Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:

- le vertenze promosse da o contro più persone che abbiano per oggetto domande identiche o connesse;
- le imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto;
- i fatti connessi tra loro per tempo di avvenimento o per causalità.

Articolo 7 - Modalità per la denuncia del sinistro

In caso di sinistro **l'assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia** alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.

In ogni caso i sinistri avvenuti dopo la data di decorrenza della garanzia (**articolo 3 "Decorrenza della garanzia"**) e nel periodo di validità

dell'assicurazione devono essere denunciati entro sei mesi dalla cessazione del contratto.

La denuncia deve contenere la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

Denunciato il sinistro, l'assicurato - alla data stessa in cui ne sia venuto in possesso e comunque non oltre il termine di 90 giorni dal sollecito scritto da parte dell'Impresa - deve fare seguito con:

- tutte le notizie ed i documenti relativi;
- ogni atto che gli sia stato notificato.

L'assicurato è comunque tenuto a fornire all'Impresa tutti gli atti, documenti ed indicazioni occorrenti per la gestione della pratica.

Articolo 8 - Gestione del sinistro

A. TENTATIVO DI COMPONENTO AMICHEVOLE

L'Impresa, ricevuta la denuncia di sinistro, valuta la natura e fondatezza della controversia ed effettua ogni utile tentativo di bonario componimento. **L'assicurato non può dare corso ad iniziative ed azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare dell'impresa.**

B. SCELTA DEL LEGALE, DELL'ARBITRO E DEL PERITO

Qualora non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, ovvero quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso dall'Impresa, l'assicurato:

1. potrà scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo all'Impresa;
2. potrà scegliere un legale di sua fiducia fra quelli che abbiano sottoscritto un rapporto di convenzione con Allianz S.p.A., purchè esercitino nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, beneficiando di un massimale pari ad € 30.000,00. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'assicurato, il quale gli fornirà altresì la documentazione necessaria. L'impresa confermerà l'incarico professionale così conferito;
3. avrà comunque il diritto di rivolgersi all'Impresa per ottenere l'indicazione del nominativo di un legale, fra quelli che abbiano sottoscritto un rapporto di convenzione con Allianz S.p.A., purchè esercitino nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, al quale affidare la tutela dei propri interessi beneficiando di un massimale pari ad € 30.000,00. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'assicurato, il quale gli fornirà altresì la documentazione necessaria. L'impresa confermerà l'incarico professionale così conferito.

Resta comunque inteso che in ogni caso in cui vi sia conflitto di interessi fra Impresa ed assicurato, quest'ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo all'Impresa.

La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito. L'impresa avvertirà l'assicurato del suo diritto di scelta del legale e del perito.

A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione Tutela Giudiziaria" e dall'articolo 8 "Gestione del sinistro" - lettera B) punti 1, 2 e 3 - nel caso in cui si rendesse necessaria un'attività giudiziale al di fuori dei confini della giurisdizione, saranno rimborsate le spese sostenute per l'attività prestata da un solo avvocato domiciliatario o corrispondente, con il limite di € 1.000,00.

L'assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso dell'Impresa.

L'Impresa non è responsabile della linea difensiva e dell'operato dei legali e dei periti.

DISACCORDO TRA ASSICURATO E IMPRESA

In caso di disaccordo tra l'assicurato e l'Impresa, in merito all'interpretazione del contratto e/o gestione del sinistro, la decisione può essere demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la controversia. L'arbitro provvede secondo equità. L'impresa avvertirà l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Le spese arbitrali saranno così ripartite:

- in caso di esito favorevole per l'assicurato rimarranno integralmente a carico dell'Impresa;
- in caso di esito favorevole per l'Impresa saranno ripartite al 50% per ciascuna delle parti.